

to unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

II;

per volontà della Nazione;

legge 7 luglio 1902, n. 304;

legge 30 giugno 1904, n. 293;

consiglio di Stato;

dei ministri;

Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e per
finanze e commercio;

e decretiamo:

Approvazione]

Il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

È stato approvato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e
finanze e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Fatto addì 25 luglio 1904.

Atti del Governo]

È data la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori. (1)

È abrogata la legge 10 giugno 1890, n. 100, e i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
gestione dei corsi d'acqua in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

poteri dell' autorità amministrativa]

competente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di pubblica utilità, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con i ripari ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed a qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Le opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, la autorità sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni all'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166 .

L'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte. (2)

Inoltre, a ragione di risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali discuteranno le questioni già risolte in via amministrativa.

Il presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro il corso d'acqua. (1)

Il presente articolo si applica ai consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla terza categoria dei consorzi idraulici, in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche]

Le opere di pubblica utilità, si ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la difesa delle sponde, sono distinte in cinque categorie. (1) (2)

Il presente articolo si applica ai consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla terza categoria dei consorzi idraulici, in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

opere della prima categoria]

Le opere della prima categoria sono le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Le opere si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Le opere pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non

i convenzioni. (1) (2)

ii i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

colo, già modificato dall'art. 40, L. 02.01.1910 n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21), è stato così modificato
7.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

e della seconda categoria]

seconda categoria:

ii i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre
se continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

zioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

vigazione che interessano una o due province e che non si collegano ad altre comunicazioni per

io e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo

rà essere dichiarata di questa categoria se non per legge. (2) (3)

era è stata soppressa dall'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

ii i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

colo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

e per le opere indicate nell' articolo precedente]

è indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel resto agli altri interessati.

obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e delle arginature. (1) (2)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla ripartizione in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il testo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

e della terza categoria]

Per la terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

1. opere di irrigazione, di drenaggio, di bonifica, di difesa delle sponde, di strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi;

2. opere di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

3. opere di difesa del territorio, di straripamenti, di corrosioni, di invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno alla coltura.

La classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il parere dei consorzi interessati. (1)

Le proposte di classificazione saranno sentite nei consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali esprimono il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni sono favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione. (2) (3)

Il testo è stato così modificato dall'art. 13, D.P.R. 30.06.1955, n. 1534 (G.U. 11.04.1955, n. 87).

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla ripartizione in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il testo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

e per le opere indicate nell' articolo precedente]

Per le opere indicate nell'articolo precedente, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese vanno ripartite:

50 % a carico dello Stato;

10 % a carico della provincia o delle province interessate ;

10 % a carico del comune o dei comuni interessati ;

30 % a carico del consorzio degli interessati.

e lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e
ati.

uccessiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative,
ll'art. 44, secondo comma. (1) (2)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

e della quarta categoria]

quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il
acque:

nti;

ri ed importanti corsi d'acqua.

o e si mantengono dal consorzio degli interessati.

nti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su
di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si
anni gravi ed estesi.

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

re della quinta categoria]

quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di
orrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

o e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio
ietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal
in riscossione con i privilegi fiscali.

è opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà
riale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

sidio accordato dallo Stato ai comuni]

lentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non
zo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e
ati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

ori ai fiumi e ai torrenti]

torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica,
i, si eseguiscano e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la

onte o della strada.

anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a
ne dell'utile che ne risentiranno. (1)

carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro
qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere
io amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari,
itono beneficio. (1)

ie di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti
one di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo II, quando
degli interessati secondo l'articolo 21. (2)

ma è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

si i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

titolo omesso è abrogato dall'art. 40, lett. c. L.02.01.1910, n.9]

li laghi o fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in consorzio.

uali, che soddisfino alle condizioni dell'art. 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095, della legge su i
i fari, saranno parificati ai porti marittimi nei modi tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti.

viali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più province, potranno essere
marittimi delle ultime tre classi.] (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato abrogato dall'art. 40, lett. c. L.02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

competenze del Ministro dei lavori pubblici e dell' autorità governativa]

lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità
sviazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente

e va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle
ni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli

ore di dichiarazione di pubblica utilità. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

lazione da parte del genio civile dei progetti per le opere idrauliche delle due ultime

ori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio
rendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime
e dirigerne i lavori. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

do da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del

ovazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo
ilmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.

arie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

venzioni e consuetudini]

er tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le
gittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto
lenti.

razioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese
iuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i

indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

consorzi di cui alla presente legge]

consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e
essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta
entano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

ce ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a
igente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione
sse generale.

ovince ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della
ni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione
ale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12.

me definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo
una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli
ndosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre
ale sui terreni e fabbricati.

ti esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella
i ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili. (1) (2)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

articolo omissso è abrogato dalla L. 13/07/1911 n. 774]

ce ed i comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed
: dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.](1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato abrogato dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

sibilità dei comuni di far parte dei consorzi]

essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere
dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i di salvamenti, e finalmente quando i lavori possano
servazione del valore imponibile del rispettivo territorio. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

nanda di costituzione del consorzio]

consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere
uzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio
effetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura
va, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

ivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si
i a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di
i pubblicazione anzi accennata.

espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale,
uzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

ie per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

ricorso nel caso di opposizione o per mancata omologazione]

zione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di
se comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che
consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

io pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

competenza del ministero per la costituzione del consorzio]

li di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al
rispettivi con sigli provinciali.

lito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di
me o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla
(1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

nomina di una deputazione o del consiglio di amministrazione]

bligatorio il consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nomina di una deputazione o
strazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le
progetti tecnici. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

siglio di delegati]

ale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ata, modificazioni e cessazione del consorzio]

to per l'esecuzione di una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che
di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera;
li circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la
nuovo consorzio.

al rimboscamento e rinsodamento, agli effetti del presente testo unico, sono senza altra formalità
o forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1 marzo 1888, numero 5238

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ma è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

re in cui sono chiamati a contribuire lo Stato e le province]

re per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le province, il consorzio formatosi
anza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

zioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al

o predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale el Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ssentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei razione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione prefetto e della deputazione provinciale. (1)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

tuti e regolamenti dei consorzi]

menti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite per la costituzione dei consorzi stessi. (1)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

nci dei consorzi e deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di]

zi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25, del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

ni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

arto dei contributi consorziali ed esazione delle quote di contributo]

ibuti consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di ilito dalla giunta provinciale amministrativa.

ote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

consorzi già esistenti]

sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a
riservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

verà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle
a, terza, quarta e quinta categoria. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ma è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

tributo annuo]

ri, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per
di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese
io precedente per le opere medesime.

riato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
glio di Stato.

mo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua
tamenti e fabbricati

lavori, non darà luogo ad alcuna indennità . (1)

ii i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

se e compiti del Governo nella esazione della quota spettante agli interessati]

nsorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle
odi e termini della imposta fondiaria.

isorzi, e finché non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla
a spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi
ti a termini dell'articolo 175 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F .

gli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all'articolo
no concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente
ti stessi o dai terzi. (1)

ii i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

posizioni dell' art 32]

'articolo 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di
eseguite dopo l'attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. (1)

ii i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

orzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda

ti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva
lle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando si voglia
: nuove straordinarie.

dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

e di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel

asse dello Stato. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ura del contributo]

delle province e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e erritori.

ontributo i proprietari o possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado riparto del contributo fra gli iscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla te principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni dei metà in base alla superficie e di metà in base iposte.

rovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno iscritti in un elenco speciale, e il loro olarsi nel 20 % posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in nseguito o presumibile]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

nanda di classifica presentata dalla provincia]

da per la classifica a termini dell'art. 7 sia presentata dalla provincia interessata, questa può anche ito a deliberazione del consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'art. 7.

o il decreto di classifica, la provincia si sostituirà senz'altro al consorzio degli interessati, di cui all'art. zioni previste dal presente testo unico fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di o]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Decreto reale di classificazione di opere della terza categoria ed elenco generale degli

La classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati dell'art. 44.

Il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o in caso di opere di maggior superficie, provvede per mezzo dell'ufficio del genio civile all'elaborazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.

Una copia del decreto reale di classificazione, sarà affissa all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea convocata dal presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione sarà composta dal consorzio ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

Le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea deliberante per divenire esecutive, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il decreto reale è costituito per ogni effetto di legge. (1) (2)

Le disposizioni dei decreti reali di classificazione di opere di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla classificazione di opere di terza categoria in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il presente decreto è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Notizia della accordata o negata omologazione]

La negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 15 giorni dalla data della affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Le disposizioni dei decreti reali di classificazione di opere di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla classificazione di opere di terza categoria in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Il presente decreto è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Decreto reale di classificazione di opere di terza categoria è abrogato dalla L. 13.07.1911, n. 774]

Le disposizioni del presente decreto relative alla classificazione di opere di terza categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni, sono abrogate, e le opere di terza categoria, compilate a cura del consorzio e della provincia, dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti commissioni compartimentali per la classificazione delle opere, quando l'importo delle opere non superi le lire 200,000.

La classificazione delle opere di terza categoria sarà data da una commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e composta

consiglio superiore dei lavori pubblici e due del consiglio forestale.

ori sarà, in ogni caso, affidata al genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto
di rimboscamento e di rinsodamento]. (1) (2)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

tenuto del decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza

provazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente
ontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel
sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori,
lla commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

i comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro,
rsglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di
one alle loro condizioni finanziarie.

enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante
ntributo annuo rispettivo. (1) (2)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

licabilità delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 01.03.1888, n. 5238]

oscamento o di rinsodamento compresi fra le opere di 3a categoria, come agli artt. 7 e 8 costituito e
consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5238
però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio.

mento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

mpimento di un'opera di terza categoria]

ategoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui, giusta l'art. 41, è
o siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e a giudizio esclusivo del ministro dei lavori
giunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori].

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

segna delle opere al consorzio degli interessati]

per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come
rio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 18.

ure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa
progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello
cia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria
ere. (1) (2)

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

posizioni degli artt. 32, 33 e 35]

.....

le opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35. (1) (2)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

È stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

[tributi dei proprietari]

I proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, sono reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria. (1)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[tituzione d' ufficio del consorzio]

Se, nei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, esso potrà essere costituito per mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione di cui è composta, secondo le norme di cui agli artt. 38 e 39. (1)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[scioglimento dell' amministrazione del consorzio]

Se il consorzio, sia coi ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal regolamento e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può, per decreto reale, sciogliere l'amministrazione ed assumerne d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati sono convocati alla riconvocazione della assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Se, dopo il decreto di scioglimento, non si costituisce un nuovo consorzio, i proprietari interessati non potranno

uzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

cazione di costruzione di opere da parte dello Stato]

l consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la
ere e potrà:

l contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi

essa facilitazione alle province e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità
ile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante volte
ntributo annuo rispettivo.

mento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote
e alla spesa effettivamente occorsa]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

zione delle quote da parte dello Stato]

l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 45, lo Stato continua ad esigere
alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle province, dei comuni e dei proprietari

nuncia sui ricorsi contro la determinazione del perimetro e la ripartizione di quote]

contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e l'art. 41 e 45, sarà provveduto per Regio Decreto, udita la commissione centrale di cui all'art. 40.

è ammesso il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 266]. (1) (2)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alle opere in tesi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

È stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Esclusione dell'autorità amministrativa]

L'autorità amministrativa escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di opere, che i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole

di variazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di ritenere che i dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si coltiva, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. (2)

Per i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alle opere in tesi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

È stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Competenza della provincia, delle provincie interessate e dei comuni]

Alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la direzione delle opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9. La direzione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su proposta dell'assemblea.

La sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da parte del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere.

Il costo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei

civile il 12 per cento in favore del concessionario.

onari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli
ancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del
a dell'emissione del decreto di rimborso. (1) (2)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

[Casi concessi dagli istituti finanziari]

siti e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno
i consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate
e, purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato così modificato dall'art. 22, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

[Obbligo di comunicazione degli uffici del catasto]

to debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la
servazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la
oli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate. (1)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

titolo omissso è stato modificato dalla L. 13.07.1911, n. 774]

presente capo si applicano anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30/3, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge 30/3, n. 304.] (1) (2)

Il presente capo si applica anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30/3, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge 30/3, n. 304.] (1) (2)

È stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

Art. 1. - Opere di manutenzione, di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di

manutenzione, di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o no eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

Le opere di manutenzione, di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente influire sul regime dei corsi d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella provincia. (1)

Il presente capo si applica anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30/3, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge 30/3, n. 304.] (1) (2)

Art. 2. - Provvedimenti temporanei di urgenza]

Provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni in questi casi relative.

ini pubblici]

ni pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per azione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai corso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

strazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

tilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei

nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in si senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge : per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti pressati.

saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra opriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione (1)

i i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

me stabilite dal Governo del Re]

stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell'esecuzione dei manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio aticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Articolo di intervento]

In caso di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disallineamenti od altri simili disastri, chiunque, autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è possibile, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro che non hanno la difesa.

In caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che

L'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata in giudizio, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o rendere inopportuno l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione dell'autorità

Le disposizioni dei consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla difesa in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Articoli senza scolo naturale]

In caso di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

Nonostante l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di scolo, sono tenuti specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di argini e di traverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Le disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di bonificazione dei terreni, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per

Le disposizioni dei consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla difesa in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Articoli di acque]

Le opere di scolo o di bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei

Abrogati i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Comprensori]

Essenti in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla natura e dalla divisione territoriale del Regno.

Coloro che non hanno diritto del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le necessità così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo

Abrogati i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Comprensori]

Costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle disposizioni di questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti. (1)

Abrogati i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla materia in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Proprietà delle paludi]

La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà applicata la legge speciale. (1)

tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Regolazione]

L'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi. (1)

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Regolamentazione della navigazione]

I laghi, fiumi e canali naturali è libera.

È regolata dalle legittimi consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali. (1)

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

[Fiumi navigabili]

Le navigabili per l'applicazione del presente testo unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la nente in costante esercizio. Un prospetto di quei fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale.

Per estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla nente di la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sarà fatta

Il i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Solo è stato abrogato dall'art. 40, L. 02.01.1991, n. 9 (G.U. 27.01.1991, n. 21).

[Regolazione di molini ed opifici]

Per eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per , non potrà ottenere la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun 'igazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni anno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni ed al nifici dovrà lasciarsi aperta una bocca o collana nel passaggio delle barche, la cui modalità nei

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

vitù]

mi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5.
sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro ed ostacolo al
e di bestie da tiro.

amento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti
stari del terreno saranno riparati a loro spese.

rosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro
o a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ristino dello stato di navigabilità]

li alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impediènti la libera e sicura navigazione, e
to dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le
arie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza
uzione immediata a carico dei privati suddetti. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

leto di pregiudizio per la navigazione]

i, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi
rà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno
nsuetudini e regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi
dal prefetto. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ervanza delle condizioni poste dall'autorità amministrativa]

dell'opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse
rigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale
e di prescrivergli, acciocché non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

igazione impedita o pericolosa]

seguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione
sa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed
e opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche rimossi
nisteriale]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato soppresso dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).

azione dei luoghi di approdo]

ere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione
ciale per tutto quanto concerne la sicurezza delle barche, alla facilità dell'imbarco e sbarco dei
co e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio]. (1) (2)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

olo è stato abrogato dall'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

ciplina per la navigazione di laghi, fiumi e canali]

navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

rnassero utili di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale, sentiti i consigli provinciali. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

cessione governativa per la navigazione]

canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

enza per il trasporto di legname a galla]

namo a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati,
, non potrà farsi senza licenza speciale.

ne accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali
orto, e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

cessione del permesso]

gnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con
hi annodati in forma di zattera. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ialità del trasporto]

fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in

dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

messo dei prefetti]

che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più province, il prefetto di quella in
tazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

malità per l'ottenimento dei permessi di fluitazione]

zione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e
, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le
enti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami,
alunqu, e così anche, malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai
abbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di
certinzenza, con inondazione, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

nuncia definitiva del Ministro dei lavori pubblici]

ori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni quanto sui ricorsi dei
fosse stata rifiutata la concessione. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

blicazione dei decreti di concessione]

sione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le
uffici del genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle
(1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

cuazione delle fluitazioni e ordine da seguire]

venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà
strativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine
io eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza
cessionari. (1)

li i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

chio di riconoscimento]

ronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchi speciale, per cui possano essere

po rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

to l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

saggio per i legnami galleggianti]

stario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, rti natanti od altri edifizii, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse zzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante ell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dall'autorità

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

prietà dei legnami e indennità]

ne o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li è fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e quella indennità di cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

oluzione delle questioni]

relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per re alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi a le parti, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ervanza dei regolamenti speciali]

servanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, Stato, finché non si provvede in conformità dell'articolo 78. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

eto di fare opere nell' alveo dei fiumi]

opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello
a le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

li alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi
o asciutti. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

ai sponde variabili o incerte]

sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di
cedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati. (1)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

tto dei proprietari frontieristi]

ari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le
oni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né
à altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed
i dei terzi.

queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto. (1) (2)

I i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla
tessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

buite ai prefetti dal presente articolo sono esercitate dal ministero per i lavori pubblici per i corsi
in virtù dell'art. 40, L. 02.01.1910, n. 9 (G.U. 27.01.1910, n. 21).

ori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche]

vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

re ed atti che si possono eseguire con speciale permesso]

che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle norme imposte, i seguenti:

pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti di barche;

ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza

sui terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a riva ordinaria, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

opere alle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato o di un'abitazione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;

opere rilevate di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli edifici ed ai passi dei fiumi e torrenti;

opere delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque di qualsiasi forma del modo di loro primitiva costruzione;] (1)

opere della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;] (1)

opere nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invasi naturali si praticano senza permesso dall'autorità amministrativa;] (1)

opere della forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatoi e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri edifici;] (1)

opere, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, opere sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

opere tra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera conservazione delle chiuse abbandonate;

opere di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle in cui per consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche in questi casi però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il pubblico e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

opere sulle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghi che possano promuovere il pericolo di pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta a riva o in alveo, per quelle località ove per consuetudine in alveo si suole praticare senza speciale permesso;] (3)

Questa legge è stata abrogata dall'art. 234, n. 19, R.D. 11.12.1933, n. 1775 (G.U. 08.01.1933, n. 5).

Le disposizioni dei consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla gestione dei corsi d'acqua in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

Le opere di manutenzione delle acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile in virtù dell'art. 1, n. 1688 (G.U. 09.12.1921, n. 288).

Articolo 98: [Opere che si possono eseguire solo con speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici]

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

[a] La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dei fiumi e torrenti in chiuse stabili;] (3)

[b] Le variazioni della forma e della posizione illeggibile vedere originale delle brocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;] (3)

[c] Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;] (3)

[d] le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;] (3)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti

[f] Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.] (1) (2) (4)

(1) Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni del presente decreto relative alla costituzione degli stessi in virtù dell'art. 34, L. 18.05.1989, n. 183 (G.U. 25.05.1989, n. 120 S.O.).

(2) Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dal presente articolo, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile in virtù dell'art. 1, R.D. 19.11.1921, n. 1688 (G.U. 09.12.1921, n. 288).

(3) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 234, n. 19, R.D. 11.12.1933, n. 1775 (G.U. 08.01.1933, n. 5).

(4) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 23, L. 13.07.1911, n. 774 (G.U. 03.08.1911, n. 181).